

COMUNE DI TRESANA

Provincia di Massa-Carrara

**SCHEMA DI CONVENZIONE DA ALLEGARE  
AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
DI PORZIONI DI AREE PUBBLICHE IN LOCALITA'**

**FOLA**

**Premesso che :**

- con deliberazione della Giunta Comunale di Tresana (MS) n.94 in data 16/10/2015 venivano individuate due ditte alle quali concedere l'uso di alcune porzioni di terreno di proprietà comunale in località Fola e che alla ditta Zhulchynska Lyubov veniva aggiudicata provvisoriamente un'area di 10.000 mq. per la realizzazione di un impianto sportivo per il tiro dinamico;
- che tale area è stata oggetto di procedura di Variante urbanistica regolarmente approvata e vigente, interessante l'area ex Fantalandia in località Fola;
- in data 29.07.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24, il Comune di Tresana adottava il P.A. per la realizzazione dell'impianto di tiro dinamico;
- in data ....., con deliberazione di Consiglio Comunale n° ....., il Comune di Tresana approvava definitivamente il suddetto P.A.;
- il suddetto Piano è divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n° .....in data .....

**Tanto premesso**

**TRA**

Il **Comune di Tresana** (MS) con sede in Barbarasco, Ple XXV Aprile ,  
rappresentato nel presente atto da  
.....  
....., che  
interviene in qualità di  
..... . Concedente.

**E**

**ZHULCHYNSKA LYUBOV**, nata in Ucraina il 15/11/1976, residente in Via Schiado 2 Bibola, Aulla(MS), C.F.: ZHLLBV76S55Z138K, ivi domiciliato ai fini del presente atto. Concessionario.

## **SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 (Oggetto della convenzione)**

Costituisce oggetto della presente convenzione l'attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche conformi alla strumentazione urbanistica ed edilizia vigente su tale area, nonché la puntualizzazione del contratto di concessione dell'area alla suindicata ditta.

### **Articolo 2 (Concessione dell'area)**

Il Comune di Tresana concede alla signora **ZHULCHYNSKA LYUBOV** una superficie di mq 10.000 individuata catastalmente come porzioni dei mappali 142 e 137 del foglio 16 (come da cartografia allegata- doc. 1), area che fa parte del demanio collettivo civico di Tresana, in località Fola.

### **Articolo 3 (Opere di Urbanizzazione a carico del concessionario)**

L'attività di tiro dinamico sportivo prevede una totale autonomia impiantistica elettrica, idrica e di gestione. L'energia elettrica viene assicurata da impianto fotovoltaico che di giorno produce energia in corrente continua, l'energia elettrica prodotta in corrente continua viene convertita dall'inverter in corrente alternata per essere utilizzata direttamente dalle utenze. Quando l'impianto fotovoltaico produce più energia di quanta ne venga richiesta sul momento dalle utenze, tutta l'energia non immediatamente autoconsumata viene portata al sistema di accumulo che la raccoglie e la stocca per renderla disponibile al bisogno. La superficie dei pannelli fotovoltaici sarà dimensionata per la produzione di circa 2,5 kWp di potenza.

Per lo smaltimento reflui si prevede installazione di servizio igienico (accessibile ai sensi della L.13/89), la cui raccolta reflui verrà periodicamente svuotata e ripulita da ditta specializzata. L'approvvigionamento idrico sarà assicurato da cisterna d'acqua con pompa che verrà tenuta a livello e riempita da autocisterna chiamata al bisogno.

I parcheggi previsti all'esterno del campo, posti lungo la strada, saranno realizzati con fondo in misto stabilizzato battuto da macchina. Sono inoltre

previsti dei parcheggi all'interno del campo di tiro, posti all'ingresso in prossimità dell'annesso di servizio.

L'ultimazione delle opere di urbanizzazione e la successiva certificazione da parte del Comune di avvenuta corretta esecuzione è condizione propedeutica al rilascio del certificato di agibilità della struttura sportiva e del conseguente avvio dell'attività.

#### **Articolo 4 (Elaborati allegati al presente atto)**

Sono conservati dal Comune concedente, controfirmati per accettazione dai contraenti, anche se non materialmente allegati al presente atto i seguenti documenti:

1. Inquadramento urbanistico (individua le aree di intervento e la suddivisione in lotti funzionali), individuazione catastale delle aree d'intervento e vincoli esistenti sulle aree stesse, rilievo plani volumetrico puntuale per le due aree interessate da interventi e della strada ed i parcheggi previsti, assetto plani volumetrico complessivo dell'area di intervento con indicazione delle destinazioni d'uso, indicazione progettuale di massima delle opere di urbanizzazione, tutto rappresentato nelle tavole 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
2. Indagine geologica sulle aree oggetto degli interventi;
3. La normativa tecnica di attuazione;
4. Relazione illustrativa che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti.

#### **Articolo 5 (Durata della convenzione e ripristino dei luoghi)**

La convenzione avrà durata di anni 15 (quindici) a far data dalla sottoscrizione della stessa da entrambe le parti.

La convenzione si rinnoverà per ulteriori anni 15 (quindici), previa espressa manifestazione di volontà del soggetto gestore degli usi civici e del concessionario, fatta eccezione per il caso in cui siano state accertate inadempienze del concessionario alle obbligazioni a suo carico.

Il Concessionario, qualora non venisse rinnovata la concessione oppure in caso di cessazione anticipata dell'attività si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi prima della riconsegna all'Ente gestore del demanio collettivo d'uso civico di Tresana. A garanzia del ripristino dei luoghi il Concessionario ha stipulato la Fidejussione n° \_\_\_\_\_ rilasciata dall'assicurazione ...

polizza n..... del .....a favore dello stesso Comune, per l'importo equivalente al costo di ripristino dei luoghi, come risulta dal computo metrico estimativo allegato alla presente e calcolato sulla base del Prezziario Regionale Toscana (ultimo aggiornamento). Nel caso che la polizza fidejussoria, per cause non imputabili alle parti, abbia una durata inferiore al tempo previsto dalla concessione ed eventuali rinnovi, il concessionario con la sottoscrizione della presente, si impegna a rinnovare la suddetta polizza per tutta la durata della concessione.

#### **Articolo 6 (Esternalizzazione)**

Non costituisce cessione della convenzione l'esternalizzazione ad opera del concessionario di parte delle attività sportive, tramite associazione sportiva, ferma restando la responsabilità del concessionario nei confronti del soggetto concedente.

#### **Articolo 7 (Rapporti con aziende ed enti erogatori di servizi)**

I concessionari si obbligano, per quanto attiene l'esecuzione di opere e impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende anche non comunali, a richiedere i necessari assentimenti anche prescrittivi e a eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime.

#### **Articolo 8 (Rispetto del demanio collettivo civico e corresponsione del canone annuo)**

L'area concessa interessata dal P.A. di cui trattasi, così come individuata dall'art. 2, fa parte del demanio collettivo civico di Tresana posto in località Fola, il cui temporaneo mutamento d'uso e affidamento a terzi è stato autorizzato al Comune di Tresana (MS), in qualità di soggetto gestore del demanio collettivo civico, con Deliberazione Giunta Regionale n° 454 del 02.05.2017 e Decreto Dirigenziale del *Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente* della Regione Toscana n° 7512 del 01.06.2017. La sottoscrizione della presente convenzione presuppone il pieno rispetto dei citati atti regionali, che ne costituiscono parte integrante e prescrittiva, ai sensi e nel rispetto degli artt. 9-11 della L.R. n° 27/2014 *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico*.

Il concessionario si impegna a eseguire i lavori in conformità al progetto approvato e secondo le modalità riportate nelle N.T.A. del Piano e a quanto

previsto nella presente convenzione; si impegna, inoltre, a ripristinare lo *“status quo ante”* dei luoghi e a riqualificarne l’aspetto paesaggistico preesistente, al termine della durata della convenzione e, comunque, prima della riconsegna dell’area al Soggetto gestore del demanio collettivo civico di Tresana.

Il concessionario è tenuto altresì a corrispondere al Comune, nella sua qualità di soggetto gestore del demanio collettivo civico di Tresana, un canone annuo pari a Euro MilleCinquecento/00, comprensivo di IVA rivalutabile annualmente con l’indice ISTAT relativo all’aumento del costo della vita per operai e impiegati, oltre a eseguire lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione dei beni, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della citata L.R. n. 27/2014), sulla base di un programma dei lavori da concordare annualmente con il Comune e che tenga conto dell’intervento di riqualificazione iniziale. La ricevuta di pagamento del citato canone annuale dovrà essere presentata al Comune entro il giorno 31 marzo di ogni anno e dovrà essere tramite bonifico bancario. Per l’anno 2017 la quota di canone annuale andrà corrisposta entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

(IBAN: IT44H0603069970000046304226), con causale *“canone annualità .....-nominativo concessionario “*).

### **Articolo 9 (esonero responsabilità del soggetto concedente)**

Il Concessionario, come sopra rappresentato, espressamente esonera e manleva il Comune di Tresana da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la gestione dei beni concessi con il presente atto,

### **Art. 10 (art. 53 Dlgs 30/3/2001 n. 165)**

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti pubblici che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Tresana.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165”* e dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento di questo Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 19.06.2013, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono resi disponibili sul sito dell'Ente ([www.comune.tresana.ms.it](http://www.comune.tresana.ms.it)), nella pagina *“Amministrazione Trasparente”* - Sezione *“Personale”*.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 11 ( Controversie )**

Per la definizione delle controversie derivati dall'esecuzione della presente convenzione è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

I contraenti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, per le parti eventualmente applicabili.

#### **Art. 13 (assenza di conflitto di interessi)**

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi in relazione alla presente convenzione.

#### **Articolo 14 (Registrazione)**

La presente convenzione sarà integralmente registrata a cura e spese del soggetto affidatario. Per la registrazione si chiede ai sensi dell'art. 40 del DPR N. 131/1986 applicazione della imposta di registro in misura fissa, dichiarando le parti che trattasi di rapporto soggetto al pagamento di IVA.

Letto, approvato e sottoscritto in data .....

.....